

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Primaria

Via Milano 53
00184 Roma

A mezzo email

Roma, 8 giugno 2012

Oggetto: osservazioni al Documento per la consultazione avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti

Spett.le Banca d'Italia,

Scriviamo la presente per inviare alla Vostra cortese attenzione le nostre osservazioni in merito al Documento di consultazione in oggetto.

Vorremo in primo luogo ringraziarVi per avere promosso una pubblica consultazione, in ragione dell'importanza della materia, nonostante ricorressero gli estremi per non svolgere la stessa.

Vorremmo, in particolare, concentrare la nostra attenzione sull'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 117-bis (le cui disposizioni applicative sono richiamate dall'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n.29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62).

Riteniamo, a tale proposito, molto importante che il Documento in consultazione chiarisca, all'articolo 2 (*Ambito di applicazione*), comma 2, che *“Le commissioni applicate a linee di credito e sconfinamenti sono disciplinate dall'articolo 117-bis del TUB, dall'articolo 27-bis, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dalla presente deliberazione solo quando riguardano i servizi indicati al comma 1”*.

Tale norma, ci sembra, esclude pertanto una applicazione generalizzata ad ulteriori forme tecniche di concessione di linee di credito, diverse da quelle espressamente previste all'articolo 2, comma 1: ad esempio, la concessione di linee di credito sotto forma di mutuo, di mutuo fondiario o di mutuo di scopo.

Riteniamo importante che la tassatività di applicazione della normativa venga rimarcata, al fine di evitare situazioni di incertezza che pregiudicherebbero il buon funzionamento del mercato bancario e che, a nostro avviso, si porrebbero direttamente in contrasto con il disposto normativo del comma 4 dell'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario, che individua solo nel CICR il soggetto competente ad applicare la disciplina di cui all'articolo 117-bis a fattispecie ulteriori.

Concordiamo poi, pienamente, con quanto sostenuto nella Relazione Illustrativa del Documento in oggetto, laddove si afferma (pag. 3) che *“l'ultimo comma dell'articolo (ossia, l'articolo 2) chiarisce che l'ambito di applicazione oggettivo dell'articolo 117-bis del TUB e dell'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, coincidono nonostante impieghino termini diversi per indicare i contratti cui si applicano”*.

Nel ringraziarVi per l'attenzione che vorrete dedicare alle nostre osservazioni, inviamo

Distinti Saluti